

ACCORDO IN MATERIA DI ALLINEAMENTO E INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

Milano, 29 novembre 2010

Tra

AGOS DUCATO Spa rappresentata dai sigg. Davide Trivi, Daniele Martini, Giovanni Bianchi, assistiti dai Sigg. Alessandro Tavazzani e Potito di Nunzio

E


Le organizzazioni sindacali così rappresentate:

FISAC CGIL: Enrico Segantini (Segretario Nazionale), Arianna Emiliani (Segr. Coord. Milano), Giovanni Simoncini (Segr. Coord. Lucca), Luca Bertoncini (Segr. Coord. Palermo), Rosanna Andresini (Segr. Coord. Napoli);

FABI: Carlo Milazzo (Comitato direttivo centrale), Paolo Zandrini (Segr. Coord. Milano), Benedetta Bertolucci (Segr. Coord. Lucca), Debora Corrao (RSA Agos Ducato Palermo);

UILCA: Maria Teresa Ruzza (Segretario Nazionale), Alberto Buoso (Segretario Regionale), Carmela Criscuolo (Segr. Coord. Milano), Giovanni Alba (Segr. Coord. Agrigento), Rosanna Calderera (RSA Agos Ducato Roma), Claudio Oliva (RSA Agos Ducato Milano), Giovanni Squillace (RSA Agos Ducato Milano);

FIBA CISL: Giacinto Palladino (Segretario Nazionale), Manuela Smeraldi (Segretario Territoriale), Massimiliano Crisci (Segr. Coord. Lucca), Sebastiano Consolandi (Segr. Coord. Milano), Giuseppe Pellerano (RSA Agos Ducato Milano), Ida Selene Broccolo Tommasi (RSA Agos Ducato Rende), Chiara La Rosa (RSA Agos Ducato Catania);



Premesso


- che in data 19 dicembre 2009 tra le Società Agos Spa e Ducato Spa e le RR.SS.AA. e le OO.SS. competenti è stato sottoscritto un Accordo Quadro di fusione tra le due società che qui viene integralmente richiamato ed al quale il presente accordo fa esplicito riferimento;
- che con efficacia dal 1° gennaio 2010 la Società Ducato Spa è stata incorporata nella società Agos Spa e che la denominazione della società è contestualmente divenuta Agos Ducato Spa;
- che il contratto collettivo di riferimento per tutti i dipendenti della società Agos Ducato è il CCNL credito ABI (di seguito CCNL ABI), alle condizioni e presupposti di cui all'accordo quadro di fusione del 19 dicembre 2009;
- che gli accordi che scaturiranno dalla negoziazione con le OO.SS. sostituiranno, dalle date di decorrenza previste, ogni e qualsiasi trattamento precedentemente in essere e da qualsiasi livello o fonte proveniente fatte salve le disposizioni di legge;

le Parti

si sono ripetutamente incontrate e confrontate sui diversi temi oggetto dell'Accordo Quadro e sul percorso di passaggio graduale e progressivo, per i dipendenti a cui si applica il CCNAL Agos, al CCNL ABI, percorso che terminerà entro il 31 dicembre 2012, salvo per le materie per le quali si prevede una diversa scadenza alla data odierna.

hanno deciso quanto segue


1. la società riconosce al personale ex Ducato il mantenimento dei trattamenti economici e normativi derivanti dagli articoli del CCNL ABI attualmente applicati e dagli accordi vigenti al momento della fusione, secondo quanto previsto



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script. The signatures are placed below the text of the agreement, indicating the approval of the parties.

- dall'Accordo Quadro di fusione, quanto previsto al quarto punto delle premesse del presente accordo e quanto di seguito specificato;
2. al fine di avviare l'allineamento di tutto il personale della Società Agos Ducato al CCNL ABI, da ultimarsi entro il 31/12/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale ex Agos saranno applicati i trattamenti economici e normativi derivanti dai seguenti articoli del vigente CCNL ABI:

- Art. 10 (Incontro annuale)
Art. 11 (Incontri semestrali)
Art. 13 (Pari opportunità)
Art. 15 (Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda)
Art. 16 (Distacco del personale)
Art. 17 (Appalti)
Art. 23 (Nuove flessibilità e normative obsolete)
Art. 25 (Dichiarazioni delle parti)
Art. 26 (Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate (per quanto applicabile)
Art. 27 (Rapporti fra il Contratto Nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali (per quanto applicabili)
Capitolo IV POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE Premessa
Art. 28 (Apprendistato professionalizzante)
Art. 29 (Somministrazione di lavoro)
Art. 34 (Obblighi delle parti)
Art. 36 (Reperibilità ed intervento)
Art. 37 (Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale)
Art. 38 (Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni)
Art. 39 (Responsabilità civile verso terzi)
Art. 40 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 45 (Buono pasto)
Art. 47 (Distinzione delle "piazze")
Art. 51 (Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale)
Art. 54 (Obblighi di leva)
Art. 55 (Lavoratori/lavoratrici studenti)
Art. 60 (Videoterminali)
Art. 61 (Pausa per addetti ai centralini)
Art. 62 (Indennità per centralinisti non vedenti)
Art. 63 (Iniziative sociali)
Art. 71 (Cause di risoluzione - Attestato di servizio)
Art. 72 (Preavviso)
Art. 73 (Dimissioni)
Art. 74 (Contestazioni)
Art. 75 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 79 (Scatti di anzianità)
Art. 81 (Prestazione lavorativa)



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it are several smaller, more compact signatures and initials, some appearing to be initials like 'CO' and 'P'. On the right side, there are more signatures, including one that looks like '3' and another that is a large, sweeping stroke. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the list of articles.


Art. 83 (Legge n. 223/1991)
Art. 89 (Scatti di anzianità)
Art. 90 (Sviluppo professionale)
Art. 92 (Sostituzioni)
Art. 93 (Retribuzione in caso di inquadramento superiore)
Art. 103 (Ausiliari - Vigilanza e custodia)
Art. 104 (Automatismi)

3) (Allineamento dei trattamenti retributivi): sulla base dell'Accordo Quadro del 19 dicembre 2009 e fatto salvo eventuali diverse disposizioni in materia derivanti dal rinnovando CCNL ABI, al personale ex Agos e al personale assunto dal 1° gennaio 2010, sarà riconosciuto l'adeguamento della differenza esistente tra stipendio e scatti ex Agos e stipendio, scatti e importo ex ristrutturazione CCNL ABI come segue:

- i. Dal 1° luglio 2010, il 25 per cento medio (30 per cento ai lavoratori dell'area 2 e 20 per cento a tutti gli altri lavoratori);
- ii. Dal 1° luglio 2011, il 30 per cento medio (25 per cento ai lavoratori dell'area 2 e 35 per cento a tutti gli altri lavoratori);
- iii. Dal 1° gennaio 2012, il 25 per cento uguale per tutte le aree;
- iv. Dal 1° luglio 2013, il 20 per cento uguale per tutte le aree.

I suddetti aumenti saranno assorbiti dai superminimi/ad personam individuali assorbibili e per i dipendenti ex Agos provenienti da CCNL ABI anche dai superminimi/ad personam individuali non assorbibili. Gli arretrati saranno corrisposti, al solo personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, nel mese di dicembre 2010 e non daranno titolo a ricalcoli di alcun genere. Si allegano le tabelle degli aumenti previsti per le singole scadenze. Le Parti si incontreranno immediatamente dopo la sottoscrizione del CCNL ABI in scadenza al 31 dicembre 2010 per ridefinire, fermo restando le scadenze, le tabelle allegate al presente accordo;

4) (Reperibilità ed intervento): Fermo restando l'integrale applicazione dell'art. 36 del CCNL ABI, le Parti stabiliscono che ai soli lavoratori che alla data di sottoscrizione del presente accordo hanno in essere normative diverse, continueranno ad applicarsi, in sostituzione, tali normative quale condizione ad personam di miglior favore




5) (Buono pasto): le Parti concordano che nelle sedi ove sia prevista la mensa aziendale il lavoratore utilizzerà tale servizio. Nelle altre sedi sarà riconosciuto un ticket di € 5,29 per ogni giornata lavorativa nella quale si effettui l'intervallo per il pasto. Il ticket non sarà riconosciuto quando il lavoratore usufruisce del rimborso del pasto in nota spese, usufruisce della mensa aziendale o non presta attività lavorativa per qualsiasi motivo. Il ticket non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva e non viene considerato retribuzione a nessun effetto legale e contrattuale;

6) (Ristrutturazione della retribuzione): a decorrere dal 1° gennaio 2011 la retribuzione sarà ristrutturata come segue:

- la 14° mensilità erogata ai dipendenti ex Agos verrà eliminata e distribuita nelle 13 mensilità contrattualmente previste. Il rateo di 14° mensilità maturata nell'anno 2010 sarà erogata nel mese di dicembre 2010;
- il superminimo/ad personam assorbibile conterrà tutti gli importi assorbibili erogati per un numero di mensilità diverse da 13, in importi riproporzionati in 13 mensilità;
- il superminimo/ad personam non assorbibile comprenderà anche la differenza di premio di rendimento extrastandard erogato ai dipendenti ex Ducato che sarà quindi pagata mensilmente, garantendone la tracciabilità;

7) (Automatismi): Fermo restando l'integrale applicazione dell'art. 104 del CCNL ABI, ai lavoratori ai quali viene erogato l'"assegno sostitutivo automatismi" ed a quelli che lo matureranno, sarà riconosciuto, in luogo dello stesso, il livello corrispondente (A3L2); per il personale già destinatario di tale assegno la decorrenza è fissata nel 1° gennaio 2011. Ciò ovviamente non comporta alcun diritto a mansioni superiori a quelle svolte al momento del passaggio di livello. L'anzianità a questi effetti, per il personale ex Agos, decorre dal 1° gennaio 2011;

8) (Maternità): In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia. Durante il periodo di astensione obbligatoria, anche anticipata, dal



lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete alla lavoratrice in misura pari alla retribuzione netta goduta in servizio.

Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dall'Azienda per la relativa differenza ~~sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.~~

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

1. Le parti confermano quanto dichiarato nell'accordo 19 dicembre 2009 su equilibrio economico e occupazionale che riportiamo integralmente: "qualora dovesse risultare compromesso l'equilibrio economico e occupazionale aziendale, le parti stesse si dovranno ritrovare per concordare i modi e i tempi per garantire il predetto equilibrio che le stesse ritengono compatibili con la sottoscrizione del presente accordo".
2. L'Azienda dichiara che prosegue, opportunamente diluita nel tempo, e nello spirito di quanto previsto nell'accordo 19 dicembre 2009, l'azione di accorpamento di filiali e riassetto organizzativo di cui alle premesse dell'accordo stesso: l'azienda informerà preventivamente le OOSS per la valutazione delle ricadute organizzative.
3. Le Parti dichiarano che il presente accordo non conclude l'iter previsto dall'Accordo Quadro del 19 dicembre 2009 e pertanto, per tutto quanto non successivamente disciplinato, si continua ad applicare quanto previsto nel citato Accordo del 19 dicembre 2009.

Agos Ducato Spa

Le OOSS

ALLINEAMENTO MINIMO + SCATTI				
Liv	Tranche	Tranche	Tranche	Tranche
	01/07/2010	01/07/2011	01/01/2012	01/07/2013
0021	1.042,00	868,34	868,34	694,67
0022	1.070,12	891,77	891,77	713,42
0023	1.144,46	953,72	953,72	762,97
0031	420,89	736,56	526,12	420,89
0032	424,58	743,01	530,72	424,58
0033	471,76	825,58	589,70	471,76
0034	509,74	892,05	637,18	509,74
0041	657,31	1.150,29	821,63	657,31
0042	694,29	1.215,01	867,86	694,29
0043	730,45	1.278,28	913,06	730,45
0044	765,25	1.339,19	956,57	765,25

Regole di Calcolo:
 Tranche 01/07/2010 30% gap per area 2 e 20% per altre aree
 Tranche 01/07/2011 25% gap per area 2 e 35% per altre aree
 Tranche 01/01/2012 25% gap per tutte le aree
 Tranche 01/07/2013 20% gap per tutte le aree

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]